

## Risorse della Bilateralità

### Accordo


Il giorno 3 febbraio 2025, a Roma, presso la sede di Assosomm, ASSOSOMM, FELSA CISL, NIDIL CGIL e UILTEMP UIL, di seguito le Parti,

Premesso che:

le Parti in data 3 febbraio 2025 hanno sottoscritto l'Accordo intitolato "*Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS)*".

convengono quanto segue:

1. L'aliquota contributiva, pari allo 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato, precedentemente prevista in riduzione della contribuzione dovuta al Fondo Formatemp, rientra nella disponibilità dei conti formazione delle agenzie per il Lavoro, sia in relazione alla contribuzione a tempo determinato che in relazione alla contribuzione a tempo indeterminato.
2. A fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario del Fondo di Solidarietà Bilaterale di Settore, nelle more della messa a regime della contribuzione di cui all'Accordo sul Fondo del 3 febbraio 2025, convengono di destinare al Fondo con la sottoscrizione del presente Accordo un importo una tantum pari ad € 20 milioni a valere sui fondi residui Ebitemp.
3. E' determinata una contribuzione a beneficio di Ebitemp, al fine di implementare le prestazioni sanitarie dei lavoratori in somministrazione e secondo le modalità che saranno definite dalle Parti, a carico del Fondo Formatemp come segue:
  - a) l'attuale aliquota dello 0,12% è elevata, in via provvisoria e per la vigenza triennale del CCNL, di una percentuale pari allo 0,03%;
  - b) si dispone una nuova contribuzione pari allo 0,10% in riduzione dei flussi in conto azienda diritto mirato e dei fondi mutualistici, secondo la tabella allegata.
4. Le Parti convengono di destinare un importo pari a 60 milioni di euro dai residui del fondo Diritto mirato a beneficio dei conti azienda formazione tempo determinato ed indeterminato.
5. Le Parti convengono sulle seguenti modalità di utilizzo delle risorse di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 3-bis del D. Lgs. n. 276/2003, intese sia in termini di fondi residui che di flusso, allocate sui conti formazione della singola Agenzia per il Lavoro:
  - a) fino all'80% delle risorse generate dalla contribuzione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato è destinato a misure riguardanti i candidati a missione e lavoratori in missione, inclusi i soggetti rientranti nelle seguenti misure: Form.Integra, formazione



all'estero e Orientamento nelle scuole, nonché nelle eventuali ulteriori misure individuate dalle Parti;

- b) almeno il 20% delle risorse generate dalla contribuzione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato è destinato al finanziamento delle attività formative dei lavoratori a tempo indeterminato ed in apprendistato nonché al finanziamento delle procedure previste di ricollocazione (art. 25 e 25-ter). In caso di insufficienza delle risorse di cui alla presente lettera b) l'Agenzia per il Lavoro può utilizzare le risorse di cui alla lettera a).


6. Le percentuali di ripartizione previste per la formazione di base, per la formazione professionale e per la formazione on the job si applicano anche nella fattispecie di cui al punto 5, lettera a), fatto salvo l'impiego delle risorse per i soggetti rientranti nelle seguenti misure: Form.Integra, formazione all'estero e Orientamento nelle scuole, nonché nelle eventuali ulteriori misure individuate dalle Parti.

ASSOSOMM

FELSA CISL

NIDIL CGIL

UILTEMP



Allegato c.s.

